

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA, CARLOTTO, GARGANO*Presentata il 1° agosto 1979*

Adeguamento dei sovracanonici dovuti ai Comuni compresi nei Bacini imbriferi montani (BIM) di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e attribuzione di competenze dei Consorzi dei Bacini imbriferi montani alle Comunità montane istituite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sul finire della scorsa legislatura, il 13 dicembre 1978 (Bollettino Commissioni Camera n. 480), la Commissione Lavori pubblici della Camera aveva deliberato la costituzione di un comitato ristretto per l'esame di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (n. 1137 Fusaro ed altri e n. 1319 Pucciarini ed altri) tendenti a stabilire un adeguamento dell'importo del sovracanone a carico dei concessionari di impianti per la produzione di energia elettrica e per regolamentare in sede regionale il passaggio alle Comunità montane dei compiti dei Consorzi dei Comuni compresi nei

bacini imbriferi montani (BIM) per la gestione dei predetti sovracanonici.

Le citate proposte di legge, alle quali si sono aggiunte una proposta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e la proposta n. 2643 (Gamper ed altri) del 16 gennaio 1979, tendevano a riconoscere, sia pure parzialmente, la necessità di rivalutare, aumentandolo da lire 1.300 a lire 2.600, l'entità del sovracanone istituito con legge 27 dicembre 1953, n. 959, a carico dei concessionari delle grandi derivazioni d'acqua per la produzione idroelettrica e a beneficio dei Comuni, singoli o riuniti in consorzio compresi nei

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Bacini imbriferi montani delimitati con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le citate proposte di legge divergevano invece sull'orientamento di conservare l'attuale assetto amministrativo (consorzi provinciali costituiti tra i Comuni, divenuti obbligatori con decisione dei 3/5 dei Comuni compresi nel territorio provinciale di un BIM), oppure di procedere allo scioglimento dei Consorzi passando le loro competenze alle Comunità montane.

Nel dibattito, in corso da alcuni anni, sulle predette questioni l'atteggiamento assunto dall'UNCEM (Unione nazionale Comuni Comunità Enti Montani) aveva consentito di formulare una bozza di proposta di legge che aveva ottenuto il consenso di tutte le forze politiche unitariamente presenti nell'UNCEM ed era stata presentata il 20 luglio 1978 agli onorevoli Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il testo della predetta « bozza » viene riprodotto con la presente proposta di legge con una modifica quantitativa delle misure di rivalutazione del sovracanone che si reputa indispensabile, per un accettabile adeguamento dello stesso. Ove trovasse accoglimento con l'approvazione parlamentare, si assicurerebbe immediatamente la doverosa, seppure parziale, rivalutazione del citato sovracanone e si consentirebbe alle Regioni di trasferire alle Comunità montane, su istanza della metà più 1 dei Comuni consorziati, le competenze finora assolte dai Consorzi BIM.

L'accoglimento delle istanze sostenute dall'UNCEM — l'associazione rappresentativa dei Comuni e delle Comunità montane sorta nel 1952 all'atto dell'approvazione della prima legge per la montagna n. 991 del 25 luglio di quell'anno — ritenendole aderenti alle esigenze dei Comuni montani e rispondenti ad un criterio di giustizia sociale, consentirebbe di dare una positiva risposta alle attese degli amministratori dei Comuni montani.

L'importo del sovracanone versato annualmente dall'ENEL (80 per cento) e dalle Società idroelettriche private (20

per cento) sulla base di lire 1.300 per chilowatt di potenza normale media degli impianti le cui opere di presa sono ubicate nel territorio del Bacino imbrifero montano ammonta a 5,8 miliardi di lire. I Comuni interessati sono complessivamente oltre 3.400, dei quali circa 600 sono Comuni rivieraschi degli impianti non classificati montani ma beneficiari per legge del sovracanone.

I Consorzi provinciali BIM costituiti negli anni 55/60 sono 73 e raggruppano 2.060 Comuni montani e 154 Comuni rivieraschi non montani, ricadenti nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Non si sono costituiti consorzi nelle altre regioni, mentre in Puglia non esistono impianti assoggettati al pagamento del sovracanone.

Su un gettito complessivo annuo di sovracanone, ammontante mediamente a 5,8 miliardi di lire, i Comuni consorziati ne introitano circa il 78 per cento, pari cioè a circa 4,5 miliardi.

I programmi di attività dei Consorzi in larga misura aderenti alla Feder BIM e il modo di operare dei Consorzi stessi hanno di fatto anticipato in molte zone montane l'opera delle Comunità montane costituite a seguito della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, su tutto il territorio nazionale classificato montano.

Le Comunità montane costituite con leggi regionali sono 353 e comprendono 4.120 Comuni montani ed interessano circa 9.500.000 abitanti.

Il nuovo assetto istituzionale realizzatosi nei territori montani ha comportato l'attribuzione alle Comunità montane — riconosciute dalla legge quali organi di programmazione dello sviluppo socio-economico del proprio territorio — di varie funzioni con lo scioglimento di Enti preesistenti quali i Consorzi forestali e le Aziende speciali per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e i Consorzi di bonifica montana. Ciò è avvenuto con leggi regionali essendo la materia — come è noto — trasferita alle Regioni in

forza dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616.

Per quanto riguarda specificamente i Consorzi BIM, è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, per i territori delle province autonome di Trento e Bolzano. Lo articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica stabilisce l'attribuzione delle competenze per l'amministrazione e l'impiego dei sovracanononi alle Comunità montane qualora esprima il consenso la maggioranza dei Comuni consorziati.

Tra le Regioni a statuto ordinario la regione Lombardia, con legge regionale 18 agosto 1976, n. 27 promulgata dopo una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 212 del 15 luglio 1976), ha stabilito che i Consorzi BIM « ripartiscono annualmente nel proprio bilancio il fondo comune (gettito dei sovracanononi) fra le Comunità montane comprese in tutto o in parte nell'ambito dei rispettivi bacini imbriferi, salvo la quota spettante ai Comuni montani (rivieraschi di impianti) compresi nei bacini medesimi ». I Consorzi BIM « destinano la quota del fondo comune spettante a ciascuna Comunità montana al finanziamento di interventi ed opere indicati dalle Comunità montane tra quelli compresi nei loro piani zionali di sviluppo e nei programmi annuali ».

La suddetta normativa regionale è stata disposta nei limiti delle competenze che la Corte costituzionale ha riconosciuto alla Regione, poiché i Consorzi BIM sono costituiti a norma della legge comunale e provinciale.

Dopo l'emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, per il Trentino-Alto Adige si può ritenere valida analoga norma per le altre Regioni.

In ordine all'adeguamento dell'importo del sovracanonone va considerato che oltre al sovracanonone di cui si è detto di lire 1.300 per KW ex legge 27 dicembre 1953, n. 959 - derivante dall'articolo 52 del testo unico sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - è stabilito a favore dei soli Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici e delle rispettive Amministrazioni provinciali un altro sovracanonone (previsto dall'articolo 53 del citato testo unico n. 1775) nell'importo di lire 436 per KW di potenza nominale media, rivalutato con legge 21 dicembre 1961, n. 1501, al massimo di lire 800 per KW. Il gettito annuo di tale secondo sovracanonone è attualmente di 1 miliardo e 812 milioni. Entrambi gli importi suddetti debbono essere adeguatamente aumentati e la proposta che qui si presenta è per l'aumento da lire 1.300 a 3.000 del sovracanonone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e da lire 800 a lire 1.500 del sovracanonone di cui alla legge 1501.

La svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, reca il valore lira 1953 aumentato del 285 per cento al 1978, il valore lire del 1961 rivalutato del 205 per cento al 1978, per cui le richieste di revisione dei sovracanononi risultano assai contenute.

È per altro opportuno prevedere una revisione biennale degli importi dei sovracanononi sulla base dei dati ISTAT.

La presente proposta di legge - come si è detto - riproduce dettagliatamente la bozza di disegno di legge elaborata dall'UNCCEM dopo un approfondito dibattito che ha investito nell'VIII Congresso nazionale dell'Unione, svoltosi a Firenze nel dicembre 1975, tutti i Comuni e gli Enti locali operanti nei territori montani.

Ci auguriamo che la proposta incontri il vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 3.000 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Con la stessa decorrenza il sovracanone previsto dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, può essere liquidato fino alla misura massima di lire 1.500 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

La fissazione della misura unitaria ed il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone ed il concessionario.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procede d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme, fissando la misura unitaria del sovracanone in relazione alle mutate situazioni della zona interessata alla concessione intervenuta a seguito della realizzazione dell'impianto.

Per le concessioni già liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone viene automaticamente rivalutato del 20 per cento con eguale decorrenza.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e quello delle finanze per il sovracanone di

cui all'articolo 2 della presente legge provvederanno ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1981, alla revisione delle misure unitarie degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

ART. 4.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge il sovraccanone di cui all'articolo 1 è dovuto anche per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio per i quali l'invaso di raccolta delle acque, a monte dell'impianto, sia ubicato nel perimetro di un bacino imbrifero montano.

Con analoga decorrenza il sovraccanone di cui all'articolo 2 è dovuto a favore dei comuni e delle province rivieraschi degli impianti di cui al primo comma del presente articolo. La potenza nominale di detti impianti è determinata dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, sulla base della media dell'energia prodotta annualmente.

ART. 5.

La lettera *b*) del nono comma dello articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovraccanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

ART. 6.

I compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono attribuiti con legge regionale alle Comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.

ART. 7.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, cui sono riservati i sovracanonici dovuti per la produzione sul loro territorio, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.